

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Il **Ministero della salute italiano**, con sede legale in Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144, Roma, codice fiscale 80242250589, in persona del Ministro della Salute, prof. Orazio Schillaci, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del Ministero

E

Il **Ministero della salute albanese**, con sede legale in Rruga e Kavajës, Nr. 100, Tirana, codice fiscale J61908054N, in persona della Ministra della Salute, dott.ssa Albana Koçiu, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del Ministero

d'ora in avanti, per brevità, *“le Parti”*

CONSIDERATO

- la ratifica del Protocollo tra il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania e il Governo della Repubblica italiana per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, avvenuta in Albania con legge n. 20/2024 e in Italia con legge n. 14/2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;
- l'art. 4, comma 8 del richiamato Protocollo che prevede che *“In caso di esigenze sanitarie alle quali le autorità italiane non possono fare fronte nell'ambito delle strutture di cui al paragrafo 1, le autorità albanesi collaborano con le autorità italiane responsabili delle medesime strutture per assicurare le cure mediche indispensabili e indifferibili ai migranti ivi trattenuti.”*;
- che le parti hanno manifestato la propria disponibilità a concorrere alla realizzazione delle attività previste dal citato Protocollo ed hanno condiviso l'opportunità di collaborare al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati;

tanto premesso, le Parti come sopra individuate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

(Premesse)

All'interno delle strutture di Gjader e Shëngjin, di cui all'art. 4, comma 1 del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, l'assistenza sanitaria di base e continuativa è erogata presso le strutture sanitarie predisposte all'interno dei centri stessi.

Per prestazioni che non possono essere erogate presso le strutture sanitarie predisposte all'interno dei centri di Gjader o Shëngjin, l'istituzione sanitaria individuata di riferimento per l'assistenza sanitaria dei pazienti è l'ospedale regionale di Lezhë. Per l'erogazione dei servizi specialistici non erogati presso il sopra menzionato ospedale si rimanda all'Appendice 1. La documentazione prodotta a seguito di ogni servizio erogato è definita nell'Appendice 2. Le prestazioni sono compensate secondo le modalità definite all'art. 10 del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria e valorizzate secondo le tariffe di cui all'Appendice 3.

Le Appendici 1, 2 e 3 formano parte integrante del presente Accordo.

ART. 2

(Oggetto)

1. Il presente accordo disciplina l'erogazione dei servizi sanitari offerti da parte Albanese, ove richiesto e in via non esclusiva, in favore dei migranti ospitati presso le strutture di Gjader e Shëngjin, nonché in favore del personale italiano in servizio presso le predette strutture, ai sensi dell'art. 7, comma 7 del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria.

2. Le Parti, pur con le peculiarità che caratterizzano l'attività e l'organizzazione di ciascuna, si impegnano, alla realizzazione delle attività riportate di seguito:

- nel caso in cui siano necessarie prestazioni che non possono essere erogate presso le strutture sanitarie predisposte all'interno dei centri di Gjader o Shëngjin, in base alla dotazione organica e strumentale ivi presente, il servizio italiano di assistenza sanitaria operante presso i centri provvederà al trasferimento dei pazienti presso la struttura ospedaliera individuata dalla parte albanese come struttura di riferimento per le prestazioni necessarie.
- in via eccezionale per condizioni di maxiemergenza, qualora il servizio di trasporto a cura della parte italiana sia impossibile per situazioni contingenti, sarà inoltrata la richiesta di intervento ai servizi di emergenza albanesi (chiamata al 127) e concordate con questi le

modalità condivise di risposta. Per la definizione di maxiemergenza e della tipologia di intervento richiesto si rimanda all'appendice 1

Si elencano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni che potrebbero essere richieste alla Parte albanese:

1. URGENZE:

- Accesso in pronto soccorso (visita, diagnostica per immagini, consulenze specialistiche, esami di laboratorio)
- Accesso in pronto soccorso (visita, diagnostica per immagini, consulenze specialistiche, esami di laboratorio) + intervento chirurgico maggiore + terapia intensiva + ricovero
- Accesso in pronto soccorso (visita, diagnostica per immagini, consulenze specialistiche, esami di laboratorio) + intervento chirurgico minore + ricovero
- Stabilizzazione e trasferimento ad altro setting assistenziale

2. CHIRURGIA

- Chirurgia Maggiore + terapia intensiva + ricovero (in urgenza e in elezione)
- Day surgery, osservazione e dimissione, e controlli (elezione)
- Chirurgia ambulatoriale

3. DEGENZA

- Ricovero ordinario
- Ricovero in alta intensità di cura (Terapia intensiva post operatoria, Rianimazione, UTIC, Stroke unit)

4. ALTRE PRESTAZIONI

- Visita ambulatoriale specialistica
- Prestazioni diagnostiche per immagini (es. risonanza magnetica, TAC)
- Prestazioni invasive senza ricovero (es. coloscopia, gastroscopia, radiologia interventistica)
- Emodinamica (in urgenza, con ricovero)
- Esami di laboratorio (programmati)

Le procedure relative al percorso del paziente sono descritte nell'Appendice 1.

ART. 3

(Autorizzazione dei professionisti sanitari coinvolti)

Il Ministero della Salute Albanese autorizza il personale sanitario (medici ed altre professioni sanitarie), regolarmente abilitato all'esercizio della professione in Italia, ad operare all'interno dei centri di Gjader e Shëngjin, poiché territorio albanese, nonché durante il trasferimento del paziente tra i suddetti siti o verso le strutture sanitarie albanesi. A tal fine, il Ministero della Salute Italiano si impegna a trasmettere i nominativi degli operatori sanitari, dopo averne verificato l'iscrizione al relativo albo/ordine professionale, al Ministero della Salute Albanese per il tramite dell'Ambasciata Italiana in Albania.

ART. 4

(Referenti)

1. Ciascuna delle Parti indica almeno un Referente dell'Accordo.
2. Al Referente compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività attuative del presente accordo.
3. I Referenti per il Ministero della salute italiano sono: Prof. Americo Cicchetti (Direttore generale ex Direzione Generale della Programmazione), Dott. Vincenzo Severino (Direttore USMAF/SASN - Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige) e dott. Cristiano Camponi (Direttore Generale INMP).
4. I Responsabili per il Ministero della salute albanese sono: Sig.ra Entela Ramosaçaj, Viceministro; Sig.ra Mejvis Kola, Direttore Generale per la Promozione della salute, Sig.ra Eni Diçi, Consigliera del Ministro.

ART. 5

(Rimborso delle prestazioni)

1. Il Governo albanese, mediante il proprio Ministero della salute, si impegna a erogare le prestazioni di cui all'art. 2 del presente atto, documentandone l'effettiva somministrazione ai sensi dell'art. 10 del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria. Le relative procedure operative sono descritte nell'Appendice 2.
2. Il Governo italiano procede al rimborso delle prestazioni documentate dal Ministero della salute albanese, secondo le previsioni di cui all'art. 10 del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria.

ART. 6

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti, in riferimento all'oggetto ed all'esecuzione del presente Accordo, sono tenute al rispetto delle previsioni normative di riferimento.

ART. 7

(Definizione delle controversie)

Ai sensi dell'art.14 del *Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, del 6 novembre 2023*, le Parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente Accordo mediante bonario componimento.

ART. 8

(Clausole finali)

Le Parti approvano specificatamente le clausole che singolarmente e nel loro insieme, così come negoziate, costituiscono manifestazione integrale delle rispettive volontà.

In ossequio al principio generale di conservazione degli atti, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole non comporta l'invalidità o l'inefficacia dell'atto nel suo complesso.

L'eventuale tolleranza di una delle Parti rispetto a comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Accordo non costituisce acquiescenza, né rinuncia a diritti.

Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia e allo statuto e ai regolamenti delle Parti.

ART. 9

(Archiviazione)

Le Parti archiviano il presente Accordo secondo la legislazione vigente in ciascuno dei due Stati.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, le date delle firme digitali.

Il Ministro della Salute italiano

Prof. Orazio Schillaci

[•]

(firmato digitalmente)

La Ministra della Salute albanese

Dr. Albana Koçiu

[•]

(firmato digitalmente)

Appendice 1

Percorso del paziente

In caso di urgenza o di prestazioni sanitarie non erogate presso le strutture sanitarie predisposte all'interno dei centri di Gjader o Shëngjin, l'invio del paziente avverrà nelle modalità di seguito descritte:

1. dopo aver effettuato la prima valutazione e stabilizzato il paziente, per quanto possibile all'interno del centro, ove necessario, il migrante o il personale in servizio presso le strutture viene trasportato, a cura del servizio italiano di assistenza sanitaria operante presso i centri, presso l'Ospedale Regionale di Lezhë, o presso altra struttura sanitaria indicata dalla parte albanese per l'esecuzione delle prestazioni necessarie; prima del trasferimento, verrà contattato il Centro nazionale di emergenza sanitaria (attraverso il numero 127) per attivare le misure di accoglienza del paziente presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Regionale di Lezhë o delle altre strutture che saranno identificate congiuntamente sulla base delle necessità cliniche del paziente;
 - 1.1 in via eccezionale per condizioni di maxiemergenza, qualora il servizio di trasporto a cura della parte italiana sia impossibile per situazioni contingenti, sarà inoltrata la richiesta di intervento ai servizi di emergenza albanesi attraverso il numero di emergenza 127;
 - 1.2 per maxiemergenza si intende una condizione eccezionale non gestibile dai servizi sanitari interni al centro a seguito della quale si rende necessario il contemporaneo trasferimento di un numero elevato di pazienti che necessita di assistenza ospedaliera;
 - 1.3 la tipologia di supporto da parte dei servizi di emergenza albanese (tipologia di ambulanza, eventuale supporto di personale di emergenza) sarà definito congiuntamente tra il medico del centro di immigrazione ed il Centro nazionale di emergenza sanitaria in base all'entità dell'evento.
- 2 Per i servizi specialistici non erogati presso l'ospedale regionale di Lezhë, il paziente sulla base della consultazione tra il medico del centro ed il Centro nazionale di emergenza sanitaria (127) potrà essere trasferito dal centro di Gjader alle strutture sanitarie indicate dalla parte albanese per l'esecuzione delle prestazioni necessarie; di seguito l'elenco delle strutture di riferimento:
 - servizio di diagnostica per immagini (Risonanza Magnetica): il paziente verrà trasferito all'Ospedale Regionale di Scutari;

- servizio di emodinamica, cardiocirurgia, neurochirurgia, emorragie massicce, pancreatiti o interventi chirurgici che presentano un rischio per la vita: il paziente verrà trasferito al Centro Ospedaliero Universitario “Madre Teresa” di Tirana;
- servizio di chirurgia addominale: il paziente verrà trasferito verso altra struttura sanitaria prevista nella rete dei servizi sanitari per l'erogazione della chirurgia addominale;
- servizio di ortopedia-traumatologia: il paziente sarà trasferito all'Ospedale Universitario di Traumatologia di Tirana.

In tutti i casi di trasferimento del paziente per l'erogazione delle prestazioni sanitarie sopra elencate o di altre prestazioni sanitarie, il trasporto e l'accompagnamento del paziente saranno assicurati a cura della parte italiana. In caso di estrema necessità, e sempre previo concerto con il Centro nazionale di emergenza sanitaria (127), la parte albanese potrà fornire supporto alla parte italiana per il trasporto secondario.

L'Ospedale Regionale di Lezhë e le altre strutture presso le quali saranno trasportati i pazienti sono incaricati di compilare la documentazione sanitaria pertinente secondo la legislazione in vigore prima di ogni successivo ricovero e di avvisare l'ospedale di invio attraverso il Centro nazionale di emergenza sanitaria al numero 127, nonché di seguire il sistema di riferimento per servizi o casi specifici, secondo la normativa in vigore.

All'atto della dimissione, la struttura sanitaria consegnerà, in busta chiusa, al personale addetto al trasporto del paziente, la lettera di dimissione riportante anche la specifica di tutte le prestazioni effettuate.

Appendice 2

Procedure relative al rimborso.

Il Ministero della Salute e della Protezione sociale albanese nomina i seguenti responsabili: Sig.ra Alida Mici, Direttrice presso il Ministero; Sig.ra Anjeza Gjuzi Responsabile di Settore presso il Ministero; Sig.ra Leonora Hyka, Responsabile di Settore presso il Fondo nazionale di assicurazione obbligatoria per l'assistenza sanitaria, per il coordinamento e la riscossione delle fatture emesse dalle istituzioni sanitarie di ricovero, per i servizi forniti ai sensi dell'Articolo 2 e dell'Appendice 1 del presente Accordo, da effettuarsi entro il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno, secondo quanto definito nell'Allegato 2, sezione E., comma 1 del Protocollo.

Per ogni prestazione erogata, gli enti ospedalieri di ricovero emetteranno fattura riportante l'identificativo univoco del paziente, il timbro dell'ente, data di ricovero e dimissione e la documentazione comprovante il servizio effettuato, secondo quanto definito nell'Allegato 2, sezione E., comma 2 del Protocollo. Le istituzioni sanitarie di ricovero fatturano caso per caso con riferimento al costo dei servizi forniti al paziente secondo le tariffe di cui all'Appendice 3.

Per ogni medicinale, attrezzatura medica, vaccino richiesto dalla parte italiana, le istituzioni sanitarie di ricovero e l'istituto di Sanità Pubblica si impegnano a espletare le procedure secondo la normativa in vigore; il rimborso sarà nella misura del 100% in base al contratto di acquisto.

Appendice 3

Tariffe secondo il Prontuario ufficiale albanese dei costi sanitari ex lettera C punto 2 a dell'allegato 2 al protocollo Italia Albania.

La fatturazione verrà rilasciata secondo le spese di fatto, dirette e indirette, sostenute dall'ospedale sulla base della cartella clinica del paziente e delle cure ricevute.